

STATUTO

EQUA COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MILANO MI VIA BICETTI DE'
BUTTINONI 15

Numero REA: MI - 1558665

Codice fiscale: 12481880156

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA A
RESPONSABILITA LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 28-12-2021 - Statuto completo	2
--	---

- 7 -

ai sensi dell'art. 172, comma 9[^], del TUIR- D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986).

10) Le spese e imposte del presente atto, annesse e dipendenti, sono a carico dell'ente incorporante.

Ai soli fini dell'iscrizione del presente atto a repertorio, si dichiara che il valore complessivo del capitale più riserve della società incorporata COOPERATIVA SOCIALE TUTTINSIEME ammonta ad Euro 410.634,00 (quattrocentodiecimilaseicentotrentaquattro/00)

I comparanti mi esonerano dalla lettura dell'allegato.

Di quest'atto io Notaio ho dato lettura ai comparanti, che lo approvano e lo sottoscrivono con me Notaio alle ore 16,30.

Questo atto scritto a macchina e a mano da persone di mia fiducia e sotto la mia direttiva consta di tre fogli per nove facciate intere e quanto alla decima scritta sin qui.

F.to LUISA ALDROVANDI

F.to MARCO LAMPUGNANI

F.to GIUSEPPE GALLIZIA

Allegato "A" al N. 42984/22679 Rep.

STATUTO

EQUA COOPERATIVA SOCIALE

TITOLO I: DENOMINAZIONE SEDE DURATA

ART. 1

È costituita la Società Cooperativa Sociale, avente scopo mutualistico e non di lucro, denominata:

"EQUA Cooperativa Sociale"

La Cooperativa è a mutualità prevalente ed opererà nel rispetto della legge n. 381 – 8.11.1991 e del D. Lgs 112/2017. La Cooperativa è una Impresa Sociale di diritto in conformità al suddetto D.Lgs 112/2017.

La Cooperativa potrà istituire e sopprimere, su delibera del Consiglio di Amministrazione, uffici amministrativi, centri e stabilimenti operativi aventi carattere di sedi secondarie o di succursali sia in Italia che in paesi della Comunità Europea.

La Società ha sede legale in Milano.

Per tutto quanto non espressamente previsto dallo statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società per azioni in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

ART. 2 Durata

La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2080 (duemila ottanta); tale durata potrà essere prorogata con deliberazione della Assemblea Straordinaria.

TITOLO II SCOPO E OGGETTO

ART. 3

Scopo della cooperativa è quello di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi Sociali, socio-sanitari, sanitari, formativi ed educativi ai sensi dell'articolo uno, primo comma punto a), della legge 8 novembre 1991 n. 381. oltre che le attività introdotte dal comma 1 dell'art. 17 del D.Lgs 112/2017.

La Cooperativa organizza un'impresa che persegue, mediante la solidale

- 8 -

partecipazione dei soci e di tutto il gruppo sociale che ad essa fa riferimento, gli obiettivi della legge predetta.

La cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali anche mediante il coinvolgimento delle risorse vive della comunità, dei volontari, dei fruitori dei servizi ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo, grazie all'apporto dei soci lavoratori, l'autogestione responsabile dell'impresa.

Scopo della cooperativa è altresì quello di offrire ai propri soci la possibilità di fruire, a condizioni vantaggiose dei servizi svolti, costituenti l'oggetto della attività della Cooperativa.

I soci prestatori di lavoro intendono perseguire lo scopo di nuove occasioni di lavoro per sé stessi ed eventualmente anche per altri lavoratori, tramite la gestione in forma associata dell'impresa.

Per il raggiungimento dello scopo sociale e mutualistico, ed in relazione alle concrete esigenze produttive, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, che potrà essere in forma subordinata nelle diverse tipologie previste dalla legge od in forma autonoma, ivi compresa la collaborazione coordinata non occasionale, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dall'ordinamento giuridico.

Qualora necessario per il conseguimento dell'oggetto sociale la cooperativa potrà avvalersi di altri lavoratori non soci, che presteranno la loro opera in forma subordinata od in altra forma consentita dalla L. 381/91 e dall'ordinamento giuridico.

Nello svolgimento della sua attività la Cooperativa rispetterà il principio di parità di trattamento e le disposizioni di legge per le cooperative a mutualità prevalente.

La Cooperativa si propone:

1. Di assicurare ai propri soci lavoro giustamente remunerato e distribuito.
2. Di stimolare lo spirito di previdenza, risparmio e solidarietà dei soci in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia di raccolta del risparmio, anche istituendo una sezione di attività, appositamente regolamentata, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci e effettuata esclusivamente ai fini del più ampio conseguimento dello scopo sociale.
3. Di offrire ai propri soci la possibilità di fruire, a condizioni vantaggiose dei servizi svolti, costituenti l'oggetto della attività della Cooperativa.

Dovranno essere tassativamente rispettati i seguenti divieti ed obblighi:

1. non potranno essere distribuiti dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
2. non potranno essere remunerati gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori, e cioè le azioni dei soci sovventori e le azioni di partecipazione cooperativa, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi di cui sopra;
3. le riserve non potranno essere distribuite fra i soci;
4. in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto

- 9 -

soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

ART. 4

La tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla Cooperativa e dalle Associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia.

La Cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo unitario italiano. La Cooperativa può aderire ad Organismi economici o Sindacali, che si propongono iniziative mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro e di servizi.

La adesione agli Organismi ed Enti, saranno deliberate dal Consiglio di amministrazione.

ART. 5

Oggetto della cooperativa sono le attività di servizi Sociali, socio-sanitari, Sanitari, Formativi ed educativi di cui all'articolo uno, primo comma punto a), della legge 8 novembre 1991 N° 381, oltre che le attività introdotte dall'art. 17 del D.Lgs 112/2017 in ambito di Impresa Sociale; da conseguirsi valendosi principalmente dell'attività dei soci cooperatori, come rappresentato, a fini esplicativi, dai seguenti punti:

1. Educazione e cura dei bambini attraverso attività e gestione di strutture socio-educative rivolte alla prima infanzia;
2. Educazione e cura dei bambini attraverso attività e gestione di strutture socio-educative rivolte alle loro famiglie;
3. Interventi ludico-ricreativi rivolti a minori e famiglie;
4. Gestione di strutture di accoglienza educativo-assistenziali, diurne e residenziali, rivolte ai minori ed ai nuclei familiari in presenza di situazioni di disabilità, disagio o di difficoltà sociale;
5. Interventi rivolti a minori, anche portatori di disabilità o con disagi familiari, al fine di assicurarne la cura, la sorveglianza, la salvaguardia e le attività concernenti gli aspetti educativi;
6. Interventi socio assistenziali, socio sanitari ed educativi rivolti a fasce di popolazione portatrici di bisogni o in stato di emarginazione sociale;
7. Assistenza sociale e sanitaria a domicilio di anziani, disabili e adulti in condizione di fragilità;
8. Servizi socio assistenziali e socio sanitari di cui ai punti precedenti anche presso strutture semi residenziali, residenziali ed ospedaliere;
9. Gestione in proprio e/o per conto di Enti Locali e Istituzioni di strutture educative, socio assistenziali e socio sanitarie residenziali e semi residenziali e ricettive con finalità sociali;
10. Formazione e qualifica professionale dei propri soci attraverso l'adesione a programmi formativi sia di origine interna alla cooperativa che gestiti da enti o professionisti esterni alla stessa;
11. Attività di formazione e consulenza su tematiche concernenti l'educazione dei minori e l'assistenza sociale sopra delineata rivolta ad operatori del settore, enti pubblici e privati, famiglie;
12. Progettazione di nuovi servizi e percorsi formativi attinenti le attività di cui sopra;
13. Attività di formazione e consulenza su tematiche concernenti tutti gli ambiti di attività della cooperativa;
14. Consulenza per la realizzazione di attività e la gestione di strutture per

- 10 -

minori, prima infanzia, anziani, disabili, adulti in condizione di fragilità;
15. Interventi e prestazioni sanitarie;
16. Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa;
17. Gestire strutture di accoglienza proprie e per conto di terzi;
18. Attività di sostegno a favore di adulti e minori in condizioni di fragilità fisica e mentale;
19. Gestire attività di housing sociale e turismo sociale;
20. Attività di educazione finanziaria;
21. Gestire attività di contrasto alla violenza di genere, del sostegno, della protezione e dell'assistenza delle donne vittime di violenza e/o di tratta e dei loro figli;
22. Gestire servizi di prevenzione del disagio minorile o giovanile;
23. Gestire in genere tutte quelle attività atte a prevenire stati di disagio sociale;
24. Gestire servizi educativi presso scuole di ogni ordine e grado o a sostegno dell'attività scolastica della stessa scuola;
25. Gestire attività sportive in funzione educativa e attività ludico ricreative;
26. Gestire progetti di prevenzione delle dipendenze;
27. Gestire attività legate all'educazione ambientale ed ecologica.
28. Gestire Attività in ambito di accoglienza e inserimento sociale di persone migranti e/o richiedenti asilo;
29. Gestire Attività in ambito di accoglienza e inserimento sociale di persone in condizione di grave marginalità
30. Attività in ambito di accoglienza e inserimento sociale della persona detenuta o ex-detenuta;
La Cooperativa potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali, e comunque attinenti ai medesimi sia direttamente che indirettamente, come pure, per la sola identificazione esemplificativa:
1. concorrere ad aste pubbliche e private ed a licitazioni private ed altre;
2. acquistare o costruire e, successivamente, gestire immobili ad uso diverso da abitazione atti ad ospitare tutte le attività e le iniziative di cui ai punti precedenti, nonché gli organismi che possono essere soci della cooperativa;
3. istituire o gestire strutture, stabilimenti ed impianti necessari per l'espletamento delle attività sociali;
4. assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma, in imprese che svolgano attività analoghe o comunque accessorie all'attività sociale;
5. dare adesione e partecipazione ad Enti e Organismi economici, consortili e fideiussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;
6. concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito da parte dei soci, degli Enti cui la Cooperativa aderisce, nonché a favore di altre Cooperative;
7. costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale;

- 11 -

8. adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale;

9. favorire e sviluppare iniziative sociali, mutualistiche, previdenziali, assistenziali, culturali e ricreative sia con creazione di apposite Sezioni che con partecipazione a Organismi o Enti idonei.

Ai fini della realizzazione delle attività di cui al presente articolo e per favorire e tutelare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, la Cooperativa può raccogliere, presso questi (iscritti nel Libro Soci da almeno tre mesi), finanziamenti con obbligo di rimborso. Le modalità di raccolta e contrattuali sono disciplinate da apposito regolamento; le condizioni economiche del rapporto, unitamente alle altre indicazioni, sono fissate dal Consiglio di Amministrazione; il tutto in conformità alle disposizioni della legge fiscale, bancaria ed ai provvedimenti delle Autorità monetarie in materia di finanziamenti e raccolta di risparmio presso i soci.

Le attività finanziarie non potranno comunque essere prevalenti nei confronti del pubblico.

TITOLO III: SOCI

ART. 6

Il numero di Soci è illimitato e variabile; non potrà essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

a) Soci Lavoratori

Sono soci lavoratori coloro che:

1. concorrono alla gestione dell'impresa, partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;

2. partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;

3. contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio, ai risultati economici e dalle decisioni sulla loro destinazione;

4. mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la Cooperativa stessa.

Possono diventare soci i lavoratori di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età (salvo i casi di anticipata acquisizione della capacità giuridica per atto dell'autorità giudiziaria o per legge).

Essi devono avere o essere in grado di acquisire una professionalità attinente alla natura dell'impresa esercitata dalla Cooperativa e per la loro effettiva capacità di lavoro, attitudine o specializzazione possano partecipare direttamente ai lavori dell'impresa sociale ed attivamente cooperare al suo esercizio e al suo sviluppo.

b) Soci Fruttori

Possono essere soci fruttori coloro che in base alle proprie esigenze o condizioni personali, familiari, o professionali intendono avvalersi dei servizi svolti dalla cooperativa.

c) Soci Volontari

Possono essere ammessi soci cooperatori volontari, di cui all'articolo due della legge 8 novembre 1991, N° 381, che prestino la loro attività gratuitamente. I soci cooperatori volontari sono iscritti in una apposita sezione del libro dei soci, il loro numero non può superare la metà del

- 12 -

numero complessivo dei soci. Ai soci cooperatori volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa per la totalità dei soci. Le prestazioni dei soci cooperatori volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali.

d) Soci sovventori

Possono essere ammessi alla Cooperativa soci, denominati "soci sovventori" ai sensi dell'art. 4 della legge N°59/1992, che investono capitali nell'impresa e che non si avvalgano delle prestazioni istituzionali di questa. Possono essere soci sovventori sia le persone fisiche che quelle giuridiche. I conferimenti effettuati dai soci sovventori, rappresentati da azioni nominative trasferibili, vanno a formare il capitale sociale dei soci sovventori destinato allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale.

I conferimenti dei soci sovventori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale della Cooperativa.

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore unitario di Euro 100,00 (cento/00) ciascuna.

I versamenti sulle azioni sottoscritte dai soci finanziatori da liberarsi in denaro potranno essere effettuati per il 25% all'atto della sottoscrizione e per la parte restante nei termini da stabilirsi da parte del consiglio di amministrazione. L'esercizio del diritto di voto del socio sovventore spetta a colui che, alla data dell'assemblea, risulta iscritto nell'apposito libro da almeno novanta giorni.

I soci sovventori, persone fisiche, e i rappresentanti dei soci sovventori persone giuridiche, possono essere nominati amministratori. La maggioranza degli amministratori deve comunque essere costituita dai soci cooperatori.

Il rapporto con i soci sovventori sarà disciplinato, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento.

I soci sovventori sono obbligati:

1. al versamento delle azioni sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dal relativo regolamento;
2. all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate degli organi sociali, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

La Cooperativa, con delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà anticipare in ogni momento il rimborso delle azioni dei soci sovventori. Il rimborso avverrà dopo la approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale la Cooperativa ha deliberato l'anticipato rimborso; le azioni da rimborsare avranno pertanto diritto di partecipare agli utili eventualmente conseguiti dalla Cooperativa nell'esercizio suddetto.

e) Soci speciali

Il consiglio di amministrazione può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale;
- b) al loro inserimento nell'impresa.

Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, il consiglio di amministrazione

- 13 -

può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano acquisire, completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa. Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, il consiglio di amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione del consiglio di amministrazione, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
3. le azioni o la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore al 5 per cento di quello previsto per i soci ordinari.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale o di emissione di strumenti finanziari.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea altri soci.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto nel consiglio di amministrazione della cooperativa. I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'articolo 2545-bis del codice civile.

Salvi i casi di recesso ed esclusione previsti dal presente statuto, alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, il consiglio di amministrazione deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dal presente statuto.

Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano attività in concorrenza con quelle della Cooperativa. Salvo contraria disposizione adottata dall'assemblea in sede di emissione dei titoli, le azioni dei soci finanziatori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del consiglio di amministrazione.

Il socio sovventore che intenda trasferire le azioni deve comunicare al consiglio di amministrazione il proposto acquirente e il consiglio ha facoltà di pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

ART. 7

L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione del Consiglio di Amministrazione su domanda dell'interessato.

- 14 -

Chi intende essere ammesso come Socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta, con i seguenti dati ed elementi:

1. cognome e nome;
2. luogo e data di nascita;
3. domicilio;
4. codice fiscale;
5. cittadinanza;
6. la indicazione se il socio intende essere ammesso quale socio lavoratore, socio volontario, socio fruitore dei servizi della Cooperativa, socio sovventore;
7. per i soci lavoratori e volontari, l'indicazione della effettiva attività svolta, della eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della Cooperativa, delle specifiche competenze possedute nonché del tipo e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro che il socio intende instaurare in conformità con il presente statuto e con l'apposito "Regolamento Interno", che esaminerà, riconoscendo espressamente nella domanda di averne preso visione;
8. l'ammontare del Capitale Sociale che si propone di sottoscrivere, per importo non inferiore alla quota di capitale sociale prevista dal presente statuto;

Nella domanda di ammissione l'aspirante socio dovrà:

1. impegnarsi a rimborsare le eventuali spese amministrative della ammissione;
2. impegnarsi a versare l'eventuale sovrapprezzo, qualora determinato dall'assemblea dei soci;
3. obbligarsi ad attenersi al presente statuto, al regolamento, al codice etico ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
4. il socio lavoratore dovrà inoltre obbligarsi a mettere a disposizione le proprie capacità professionali ed il proprio lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restandole esigenze della Cooperativa.

La domanda di ammissione da parte di un Ente o Persona Giuridica dovrà precisare:

1. Denominazione o ragione sociale, sede, Stato di costituzione, attività codice fiscale.
2. Copia della delibera di autorizzazione, con indicazione della persona fisica designata a rappresentarla e dell'ammontare del capitale che intende sottoscrivere.
3. La domanda di ammissione dovrà contenere l'impegno a versare il rimborso delle spese amministrative e l'eventuale sovrapprezzo, e ad attenersi al presente statuto, ai Regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo della quota o delle azioni, il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta del Consiglio di Amministrazione.

Il consiglio di amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione del rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli

- 15 -

interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio di Amministrazione, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione difforme da quella del consiglio di amministrazione, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.

I soci dovranno sottoscrivere la quota di capitale, da versare nei termini previsti dal presente Statuto e dal Regolamento Interno, mentre il rimborso delle spese amministrative e l'eventuale sovrapprezzo dovranno essere versati immediatamente.

La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro soci, dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti dovuti.

Trascorso un mese dalla data della comunicazione di ammissione senza che siano stati effettuati detti versamenti, la delibera diventerà inefficace.

La domanda potrà essere rinnovata con le medesime modalità e versamenti di cui sopra.

ART. 8

Il domicilio dei Soci, relativamente a tutti i rapporti con la Società, è quello risultante dal Libro dei Soci; il Socio è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati previsti dal presente articolo.

Non possono essere Soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati nonché coloro che abbiano interessi diretti o indiretti in Imprese che perseguono oggetti sociali identici o affini a quelli esercitati dalla Cooperativa, senza assenso espresso da parte del Consiglio di Amministrazione.

ART. 9

È fatto divieto al socio lavoratore, ancorché non titolare di rapporto ulteriore, di iscriversi contemporaneamente ad altre Cooperative e/o di associarsi a Società che perseguano identici scopi sociali, o che comunque esplicino attività concorrente, salvo specifico assenso del Consiglio di Amministrazione in ordine a particolari motivi di convenienza attinenti allo sviluppo delle relazioni interaziendali tra Cooperative dello stesso settore.

È altresì vietato al socio lavoratore, ancorché non titolare di rapporto ulteriore, di prestare lavoro subordinato o comunque retribuito a favore di Imprese aventi oggetto uguale o analogo o connesso a quello della Cooperativa, nonché svolgere attività concorrenti in proprio, salvo specifico assenso del Consiglio di Amministrazione.

Il Socio deve, inoltre, astenersi anche al di fuori dello svolgimento del rapporto sociale e di lavoro ulteriore, dal tenere comportamenti incompatibili con l'affidamento che la Cooperativa deve riporre nella sua attitudine professionale e personale a partecipare alla attività sociale ed al conseguimento degli scopi sociali.

ART. 10

I soci sono obbligati all'osservanza dello Statuto, del Regolamento, del Codice Etico e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

- 16 -

I soci lavoratori sono obbligati a prestare il proprio lavoro nell'impresa cooperativa, secondo le esigenze in atto e secondo quanto previsto nel "Regolamento Interno".

TITOLO IV RECESSO O ESCLUSIONE

ART. 11

La qualità di Socio si perde per recesso e/o esclusione, oppure in caso di morte.

Le Persone Giuridiche perdono la qualità di socio in caso di scioglimento dell'Ente, Organismo o Persona Giuridica.

ART. 12

Oltre che nei casi stabiliti dalla legge, può recedere il Socio:

1. che abbia perso i requisiti per l'ammissione;
2. che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali per gravi motivi di ordine familiare o personale;
3. il cui rapporto di lavoro con la Cooperativa, subordinato, autonomo o di altra natura sia stato risolto a iniziativa della Cooperativa o la cui prestazione sia stata sospesa per indisponibilità di occasioni di lavoro.

Il socio potrà recedere qualora gli sia negata la autorizzazione a cedere la sua partecipazione. Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società o tramite messaggio di posta elettronica certificata.

Il Consiglio di Amministrazione deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il Tribunale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Ove la legge non preveda diversamente, per i rapporti mutualistici tra socio e società il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo, salvo quanto espressamente previsto in merito dal "Regolamento interno".

ART.13

Salvo interesse della cooperativa alla prosecuzione del rapporto societario l'esclusione del socio viene deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del Socio per:

1. Inabilitazione, interdizione o fallimento o per condanna ad una pena che comporta la interdizione a pubblici uffici o per condanna per gravi reati contro il patrimonio o la persona, commessi anche al di fuori dello svolgimento del rapporto sociale.
2. Mancata esecuzione, in tutto o in parte del pagamento delle quote o delle azioni sottoscritte, nonostante la intimazione da parte degli amministratori.
3. Gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal CCNL, e in particolare da quanto stabilito dal del presente statuto, dai regolamenti e/o dal rapporto mutualistico.
4. Mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società.
5. Mancato superamento del periodo di prova.
6. Inabilità sopravvenuta
7. Superamento del periodo di conservazione del posto.

- 17 -

8. Mancato raggiungimento degli obiettivi formativi o partecipativi da parte dei soci speciali.

9. Riduzione individuale o collettiva di personale per esigenze tecniche, organizzative, produttive, aziendali.

10. Mancata partecipazione per più di tre volte di seguito alle assemblee regolarmente convocate senza giustificato motivo da comunicarsi per iscritto entro cinque giorni.

11. Avere svolto o tentato di svolgere attività in concorrenza con gli interessi sociali.

12. Avere in qualunque modo arrecato danni gravi alla Cooperativa.

13. Provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo.

14. Risoluzione per inadempimento del rapporto di lavoro non subordinato.

15. Possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia, salvo interesse della Cooperativa alla prosecuzione del rapporto.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al collegio arbitrale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione determina comunque anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento Interno e delle norme inderogabili in materia di lavoro subordinato.

ART. 14

Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione, saranno comunicate con la relativa motivazione ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante raccomandata a mano con la relativa ricevuta o tramite messaggio di posta elettronica certificata.

ART. 15

I Soci receduti od esclusi hanno il diritto al rimborso della quota di capitale da essi effettivamente versata, a cui aggiungere gli eventuali dividendi maturati e non riscossi, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale.

Il diritto di rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, si matura allo scadere dei centottanta giorni successivi alla approvazione del predetto bilancio.

ART. 16

In caso di morte del socio cooperatore, il diritto degli eredi al rimborso della quota da lui effettivamente versata, si matura nella misura e con le modalità previste dall'articolo precedente, allo scadere dei centottanta giorni successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale si sia verificata la morte.

ART. 17

I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio defunto, dovranno richiedere il rimborso entro e non oltre l'anno dalla scadenza dei centottanta giorni indicati rispettivamente nei precedenti articoli.

Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di

- 18 -

liquidazione della quota, idonea documentazione od atto notorio, comprovanti che sono gli aventi diritto alla riscossione e saranno tenuti alla nomina di un unico delegato alla riscossione medesima.

Le azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto e quelle comunque non rimborsate, saranno devolute al fondo di riserva legale.

TITOLO V: TRATTAMENTO DEI SOCI LAVORATORI

ART. 18

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, titolare di un ulteriore rapporto di lavoro, la prestazione di lavoro del socio stesso ed il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati dal CCNL e da apposito "Regolamento Interno".

Si precisa che nel presente Statuto per "Regolamento Interno" si intende il Regolamento di cui al presente articolo. Il "Regolamento Interno" è redatto dal Consiglio di Amministrazione e:

1. è approvato dalla assemblea dei soci con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.
2. può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario, in presenza dei quali l'assemblea ordinaria, appositamente convocata dal Consiglio di Amministrazione, può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.
3. può definire le misure da adottare in caso di approvazione di un piano di avviamento nel rispetto delle condizioni e delle modalità richiamate dalle leggi.
4. dovrà definire la tipologia dei rapporti di lavoro che si intendono attuare, in forma alternativa, con i soci lavoratori;
5. dovrà contenere quanto indicato all'art. 6 della L. 3.4.2001 n. 142 e dovrà essere depositato entro trenta giorni dalla approvazione presso la Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio.

ART. 19

Il "Regolamento Interno" di cui all'articolo precedente può prevedere la riduzione dell'orario o la sospensione dal lavoro a tempo determinato o indeterminato rispettivamente in caso di crisi occupazionale temporanea od in caso di necessità di ridimensionamento definitivo degli organici della Cooperativa.

Nei casi di riduzione dell'orario o di sospensione dal lavoro a tempo indeterminato di cui al comma precedente, il socio lavoratore ha diritto di precedenza per la riammissione al lavoro rispetto all'ammissione dei nuovi soci cooperatori con pari attitudini professionali, salvo il caso in cui la Cooperativa sia vincolata per legge o per contratto all'ammissione di nuovi soci cooperatori, oppure di dipendenti in occasione dell'acquisizione di appalti, incorporazioni di aziende o altre eventualità analoghe.

Nei casi di riduzione dell'orario o di sospensione di cui al primo comma del presente articolo, la Cooperativa chiederà l'intervento della Cassa Integrazione Guadagni, nei casi in cui sia consentito dalla disciplina vigente. Il "Regolamento Interno" stabilisce il termine decorso il quale il socio cooperatore, assente per infermità per periodi continuativi o parziali, viene sospeso dal lavoro a tempo indeterminato.

ART. 20

È facoltà della Cooperativa istituire forme di previdenza ed assistenza autonome ed integrative di quelle previste dalle vigenti leggi in materia.

- 19 -

TITOLO VI: ALTRI STRUMENTI FINANZIARI

ART. 21

Con deliberazione dell'assemblea ordinaria la Cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5, legge 59/1992. In tal caso la Cooperativa, ricorrendo le condizioni ed in conformità alle disposizioni vigenti, può emettere "azioni di partecipazione cooperativa", anche al portatore, se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.

Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse, a norma di legge, per un ammontare non superiore al valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto, risultanti dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero competente.

All'atto dello scioglimento della società Cooperativa le "azioni di partecipazione cooperativa" hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale, sulle altre azioni o quote, per l'intero valore nominale. La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle "azioni di partecipazione cooperativa", se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni o quote. La regolamentazione delle "azioni di partecipazione cooperativa" sarà disciplinata, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento.

I possessori di "azioni di partecipazione cooperativa" sono obbligati:

1. al versamento delle azioni sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dal relativo regolamento;
2. all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

TITOLO VII: PATRIMONIO SOCIALE

ART. 22

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

1. Da un numero illimitato di azioni, essendo ciascuno socio titolare di una azione il cui valore unitario è per i soci lavoratori di euro 25,00 (venticinque/00). Per tutti gli altri soci è ugualmente di euro 25,00 (venticinque/00)
2. Dalle azioni dei soci sovventori, destinate al fondo dedicato allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale.
3. Dalle azioni di partecipazione cooperativa destinate alla realizzazione di programmi pluriennali di sviluppo e ammodernamento.

Il valore della quota di ciascun socio non sarà superiore a quello massimo di legge, salve le deroghe previste per il caso di conferimento di beni o crediti, per il caso di aumento mediante imputazione a capitale di dividendi o ristorni ed in caso di emissione di azioni dei soci sovventori o di partecipazione cooperativa;

b) dalla riserva legale formata con le quote degli avanzi di gestione e con le azioni non rimborsate ai soci receduti od esclusi od agli eredi dei soci deceduti;

c) da eventuali riserve straordinarie;

d) da ogni altro fondo o accantonamento a copertura di particolari rischi o in

- 20 -

previsione di oneri futuri o investimenti e dal fondo sovrapprezzo azioni;
e) da qualsiasi liberalità che pervenisse alla Cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

f) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.

Le riserve, salve quelle di cui alle precedenti lettere c) ed e) sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

ART. 23

Il versamento del capitale sottoscritto potrà essere anche rateizzato come previsto dal Regolamento Soci approvato in assemblea.

Le azioni detenute dai soci cooperatori sono sempre nominative. Non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né essere cedute senza la autorizzazione del Consiglio di Amministrazione e si considerano vincolate a favore della Cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci cooperatori contraggono con la medesima.

Le azioni nominative detenute dai soci sovventori sono liberamente trasferibili per successione a causa di morte e per atto tra vivi ai parenti nella linea diretta ed al coniuge, ad altro socio od al suo coniuge od ai suoi parenti in linea retta. In ogni altro caso di trasferimento per atto tra vivi gli altri soci hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni nominative ad un prezzo non superiore al valore nominale delle azioni che il socio intende alienare. Il socio sovventore che intenda vendere le proprie azioni dovrà comunicare a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite messaggio di posta elettronica certificata a tutti gli altri soci, la volontà di alienare le proprie azioni o parte di esse. Ognuno degli altri soci potrà, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, esercitare il diritto di prelazione comunicando, sempre a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite messaggio di posta elettronica certificata, al socio alienante la propria volontà in tal senso. Durante il decorso del termine l'offerta del socio alienante è irrevocabile. Le azioni del socio sovventore alienante saranno acquistate da tutti i soci che avranno esercitato il diritto di prelazione in parti uguali fra di loro.

ART. 24 L'esercizio Sociale

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, da compilarsi con criteri di oculata prudenza ed applicando le norme di legge ed ogni disposizione tributaria, redigendo la relazione al bilancio, che deve comprendere quanto richiesto per legge con la specifica indicazione dei criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statuari in conformità con lo scopo mutualistico della società.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione dei residui annuali al netto di tutte le spese e costi pagati o da pagare, compresi gli ammortamenti e le somme dovute ai soci cooperatori per adeguare il trattamento economico in considerazione del rapporto di lavoro tra socio e Cooperativa.

ART. 25

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare la erogazione ai soci

- 21 -

lavoratori, a titolo di ristoro, di ulteriore trattamento economico, in misura non superiore al 30% (trenta per cento) dei trattamenti retributivi complessivi di cui al comma 1 e alla lettera a) del comma 2 dell'art. 3 Legge 3.4.2001 n.142 e successive eventuali modifiche:

1. mediante integrazione delle retribuzioni medesime,
2. mediante aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto;
3. mediante distribuzione gratuita delle azioni di partecipazione cooperativa di cui all'art. 5 della L. 31.1.1992 n. 59.

Il ristoro di cui sopra compete ai soci lavoratori in proporzione alla qualità e quantità di lavoro da ciascuno prestata e comunque in base a criteri obiettivi, determinati dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto della parità di trattamento.

ART. 26

La stessa assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

1. non meno del 30% (trenta per cento), o comunque per quanto previsto dalla legge, al fondo di riserva ordinaria, mai divisibile tra i soci, sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società che all'atto del suo scioglimento;
2. il 3% (tre per cento) e comunque la quota eventualmente maggiore o minore stabilita da norme inderogabili, alla costituzione ed all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione costituito dalla Associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo riconosciuta ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. C.P.S. 14/12/1947 n. 1577, cui la Cooperativa aderisce; in difetto di adesione tale versamento andrà effettuato al Ministero competente;
3. all'erogazione di un dividendo ai soci nella misura che verrà stabilita dalla Assemblea, che approva il bilancio e che non potrà essere superiore quanto stabilito all'art. 3 del presente statuto; il dividendo che compete ai soci sovventori potrà essere di due punti superiore rispetto a quello stabilito per i soci cooperatori; le azioni di partecipazione cooperativa, qualora emesse, hanno comunque diritto ad una remunerazione superiore di due punti rispetto ai soci cooperatori;
4. i dividendi potranno essere imputati ad aumento della quota o delle azioni di ciascun socio;
5. i dividendi potranno essere distribuiti solo se il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della società è superiore ad un quarto;
6. potrà essere destinata a dividendo non oltre la metà degli utili;
7. all'acquisto di proprie azioni, solo se il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della società è superiore ad un quarto; potrà essere destinato all'acquisto di cui sopra non oltre un quarto degli utili;
8. alla costituzione o all'incremento di fondi di riserva straordinaria sempre indivisibile nella misura che verrà stabilita dalla assemblea che approva il bilancio.

L'assemblea può sempre deliberare che, fatto salvo quanto indicato al punto 2, venga devoluto al fondo di riserva di cui al punto 1.

È vietata la distribuzione di utili in qualsiasi forma per la intera durata del piano di crisi aziendale eventualmente approvato dalla assemblea dei soci in base a quanto disposto dal "Regolamento Interno" ai sensi della lettera d), primo comma, dell'art. 6 della L. 3.4.2001 n. 142.

- 22 -

- 1) approva il bilancio e destina gli utili e ripartisce i ristorni;
- 2) procede alla nomina degli amministratori;
- 3) procede all'eventuale nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato al controllo contabile;
- 4) determina la misura dei compensi da corrispondere agli amministratori ed ai sindaci;
- 5) approva i regolamenti interni;
- 6) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- 7) eroga, compatibilmente alla situazione economica dell'impresa, i trattamenti economici ulteriori di cui alle lettere a) e b) dell'art. 3 della Legge n.142 del 2001;
- 8) approva il regolamento di cui all'art. 6 della Legge n.142 del 2001;
- 9) definisce il piano di crisi aziendale e le misure per farvi fronte secondo quanto previsto dall'art. 6 lett. e) dalla Legge n.142 del 2001;
- 10) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente Statuto.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art. 28. L'Assemblea, inoltre, può essere convocata tutte le volte che l'Organo di Amministrazione lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla sua approvazione, facendone domanda scritta agli amministratori.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sugli altri argomenti previsti dall'art. 2365 del codice civile.

ART. 27

Nel caso di residui passivi l'assemblea delibera sulla copertura delle perdite.

TITOLO VIII: ORGANI SOCIALI

ART. 28

Sono organi della società:

1. L'assemblea dei soci;
2. Il Consiglio d'Amministrazione;
3. Il Presidente;
4. Il Collegio Sindacale, se nominato;
5. Il Revisore, se nominato;
6. L'assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa

ART. 29 - L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è affisso nei locali della Cooperativa ed in ogni unità locale almeno dieci giorni prima dell'adunanza, ed inviato individualmente ai soci, nel medesimo termine di dieci giorni prima dell'adunanza, con il mezzo che il Consiglio di Amministrazione riterrà più opportuno tra i seguenti: lettera semplice inviata a mezzo servizio postale pubblico o privato, al domicilio

- 23 -

risultante dal Libro Soci, telefax o posta elettronica (e-mail), qualora il numero di telefax o l'indirizzo di posta elettronica risultino annotati al Libro Soci. Il Consiglio di Amministrazione potrà a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel primo comma usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle Assemblee.

Le maggioranze richieste dallo statuto per la costituzione delle assemblee e per la validità delle deliberazioni sono calcolate secondo il numero dei voti spettanti ai soci aventi diritto di voto.

Le Assemblee dei soci si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che nell'avviso di convocazione siano indicati i luoghi in cui è attivo il collegamento.

Verificandosi tali presupposti, la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il presidente della riunione e il soggetto verbalizzante.

ART. 30 L'Assemblea Ordinaria:

1. Approva il bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo utile, anche il bilancio preventivo; delibera sulla destinazione degli utili nei limiti di legge e di statuto.
 2. Procede alla nomina delle cariche sociali.
 3. Determina l'eventuale compenso per gli amministratori ed il compenso per i sindaci, se nominati.
 4. Delibera sulle responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci.
 5. Delibera sulla costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale.
 6. Delibera, su proposta del Consiglio di Amministrazione, sulla adozione di programmi pluriennali finalizzati allo sviluppo ed ammodernamento aziendale.
 7. Approva gli stati di attuazione dei programmi pluriennali previo parere dell'Assemblea speciale dei titolari di azioni di partecipazione cooperativa.
 8. Delibera l'eventuale erogazione di trattamenti economici ulteriori a titolo di ritorno ai sensi dell'art. 3, comma 2, della Legge 3 aprile 2001 n. 142.
 9. Delibera, alle condizioni e secondo i criteri fissati dalla legge 3 aprile 2001, n. 142, un piano di avviamento allo scopo di promuovere l'attività imprenditoriale della Cooperativa.
 10. Delibera, all'occorrenza, il piano di crisi aziendale.
 11. Autorizza il Consiglio di Amministrazione a compiere determinate operazioni, qualora eventualmente richiesto dalla legge o dallo statuto.
- I Regolamenti, che disciplinano i rapporti tra società e soci, predisposti dal Consiglio di Amministrazione, sono approvati dalla Assemblea con le maggioranze previste per la Assemblea straordinaria.

- 24 -

L'Assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, l'Assemblea ordinaria potrà avere luogo entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; in tal caso gli amministratori segnalano le ragioni della dilazione nella relazione al bilancio.

L'Assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale se nominato, o da almeno un decimo dei soci cooperatori o dai soci sovventori che abbiano diritto ad almeno un decimo dei voti spettanti alla loro categoria.

ART. 31 L'assemblea straordinaria.

L'Assemblea è straordinaria quando così definita da disposizioni di legge, e comunque quando si riunisce per deliberare su:

1. Modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto.
2. Proroga della durata della Cooperativa.
3. Scioglimento anticipato della Cooperativa.
4. Trasformazione della Cooperativa qualora consentito dalla legge.
5. Nomina e poteri di liquidatori.
6. Fusioni o scissioni.

Le proposte di competenza dell'Assemblea straordinaria devono essere illustrate dagli amministratori nel modo più semplice, ai soci che ne facciano richiesta, nei dieci giorni antecedenti a quello fissato per l'Assemblea che deve discuterli.

ART. 32

In prima convocazione l'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

Sia in prima che in seconda convocazione, l'Assemblea delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei presenti o rappresentati su tutti gli oggetti posti all'Ordine del Giorno.

ART. 33

Le votazioni devono essere palesi.

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano; è data, peraltro, facoltà all'Assemblea di stabilire diverse modalità di votazione, ivi comprese quelle per corrispondenza o mediante altri mezzi di telecomunicazione, in tal caso l'avviso di convocazione deve contenere per esteso la deliberazione proposta.

ART. 34

Hanno diritto al voto nelle Assemblee tutti i soci che risultino iscritti nel libro soci da almeno novanta giorni. Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia l'importo della quota posseduta.

Ciascuno dei soci sovventori ha diritto ad

- 1 voto fino a 5.000,00 euro di capitale sottoscritto;
- 2 voti oltre 5.000,00 euro e fino a 10.000,00 euro di capitale sottoscritto;
- 5 voti oltre 10.000,00 euro.

Ai soci sovventori non può, in ogni caso, essere attribuito più di un terzo dei

- 25 -

voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna Assemblea generale; si opererà eventualmente una proporzionale riduzione dei voti esprimibili da ogni socio sovventore, il cui voto potrà avere un valore frazionario anche inferiore alla unità.

Il socio può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro socio appartenente alla medesima categoria, non Amministratore, né Sindaco e salvi eventuali altri divieti di legge, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta. Ogni socio delegato non può rappresentare più di un socio.

Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'Assemblea e conservate fra gli atti sociali.

Il rappresentante comune dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa nominato dalla Assemblea speciale di cui all'articolo seguente, ha diritto di assistere, senza diritto di voto, all'assemblea e di impugnarne le deliberazioni.

ART. 35

L'Assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da un socio eletto dall'Assemblea stessa.

L'Assemblea nomina un segretario e, quando occorrono, due scrutatori.

Le deliberazioni devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario. Il verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da notaio.

Il verbale deve tra l'altro indicare, anche in allegato, l'identità dei partecipanti, le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

ART. 36

Il funzionamento dell'Assemblea dei titolari di azioni di partecipazione cooperativa eventualmente emesse dalla Cooperativa è regolato dalle norme previste dal presente statuto per l'Assemblea ordinaria per quanto compatibili, precisandosi che essa potrà essere convocata dal rappresentante comune, dal Consiglio di Amministrazione e quando ne faccia richiesta un decimo dei possessori di tali azioni.

L'Assemblea delibera su tutti gli argomenti di sua competenza in base alla legge, e cioè:

1. sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune;
2. sull'approvazione delle deliberazioni dell'Assemblea della Cooperativa che pregiudichino i diritti della categoria;
3. sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul relativo rendiconto;
4. per esprimere annualmente il parere sullo stato di attuazione dei programmi pluriennali finalizzati allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale;
5. sugli oggetti di interesse comune.
6. Al rappresentante comune dei titolari delle azioni di partecipazione cooperativa competono i poteri di cui all'art. 6 L. 59/1992.

ART. 37

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2540 c.c., la Cooperativa istituisce le assemblee separate. Il consiglio di amministrazione convoca le assemblee separate nei modi e termini previsti per l'assemblea generale. Il termine di preavviso deve essere rispettato per la prima

- 26 -

assemblea separata.

Allo scopo di facilitare la partecipazione dei soci e, conseguentemente, la convocazione e lo svolgimento delle assemblee separate, i soci della cooperativa sono raggruppati in Sezioni, in particolare avendo riguardo alle zone ove esistano sedi secondarie o unità locali. Tali sezioni potranno essere create anche in zone prive delle strutture suddette, quando per numero dei soci ed importanza di attività sia ritenuto opportuno per gli organi della cooperativa.

Ciascuna sezione non può essere formata con un numero inferiore a 15 soci. Qualora il numero di soci di una sezione si riduca al di sotto della soglia sopra stabilita, il consiglio di amministrazione provvede ad assegnare i soci alla sezione più vicina.

Tutte le norme previste per lo svolgimento dell'assemblea generale, ordinaria o straordinaria, si applicano alle assemblee separate.

Ogni assemblea separata delibera sulle materie che formano oggetto dell'assemblea generale e nomina i delegati all'assemblea generale, in conformità con i criteri stabiliti da apposito regolamento. In ogni caso, nell'assemblea generale deve essere assicurata la proporzionale rappresentanza delle minoranze espresse dalle assemblee separate. Tutti i delegati debbono essere soci.

Rimane fermo il diritto dei soci che abbiano partecipato all'assemblea separata di assistere all'assemblea generale.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 38

Il Consiglio di Amministrazione è composto da almeno tre e non più di nove Consiglieri. La maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra soci cooperatori; gli altri membri del Consiglio di Amministrazione potranno essere scelti tra altre categorie di soci o tra estranei alla società.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre esercizi; l'Assemblea potrà tuttavia stabilire che il Consiglio di Amministrazione resti in carica per un periodo più breve e cioè per uno o per due esercizi. I membri del Consiglio di Amministrazione sono rieleggibili.

L'Assemblea determina l'eventuale compenso per gli amministratori, determinabile anche in relazione al risultato della gestione; l'Assemblea potrà assegnare agli amministratori un trattamento di fine mandato.

Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi a carattere continuativo in favore della società.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente e uno o più Vice Presidenti, se non ha già provveduto in merito l'Assemblea, e può delegare parte delle proprie attribuzioni, determinandole nella deliberazione e nei limiti di legge, ad uno o più degli Amministratori, oppure ad un Comitato Esecutivo; in particolare non possono essere delegati i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente almeno una volta al trimestre, nonché tutte le volte nelle quali sia fatta domanda da almeno due consiglieri o dal Collegio Sindacale, se nominato.

La convocazione è fatta a mezzo di lettera da spedire o consegnare a mano facendosi rilasciare ricevuta o da inviare a mezzo telefax o posta elettronica

- 27 -

non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, anche con altro mezzo in modo che i Consiglieri e i Sindaci effettivi, se nominati, ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Sono valide le riunioni, anche se non convocate, qualora siano presenti tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e tutti i Sindaci effettivi, se nominati.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che nell'avviso di convocazione siano indicati i luoghi in cui è attivo il collegamento.

Verificandosi tali presupposti, la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il presidente della riunione e il soggetto verbalizzante.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti; a parità di voti prevale il voto del Presidente. Ciascun componente del Consiglio di Amministrazione deve dare notizia agli altri amministratori e al Collegio Sindacale, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore con delega di poteri, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione, che dovrà adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione.

ART. 39

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società. Spetta pertanto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, al Consiglio di Amministrazione:

1. convocare l'Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci e l'Assemblea speciale dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa;
2. curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
3. redigere i bilanci consuntivi e preventivi;
4. compilare i regolamenti, che disciplinano i rapporti tra società e soci;
5. stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività; fra gli altri vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari ed immobiliari, con le più ampie facoltà al riguardo, ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali;
6. compiere ogni e qualsiasi operazione compreso il leasing, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti anche allo scoperto e compiere qualsiasi operazione in banca, compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie;
7. cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti

- 28 -

ed effetti bancari e cartolari in genere;

8. concorrere a gare di appalto, licitazioni e trattative private per opere o servizi inerenti l'attività sociale e stipulare i relativi contratti;

9. deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti a cui la Cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;

10. conferire procure, per singoli atti o categorie di atti, e nominare il direttore determinandone le funzioni e le retribuzioni;

11. assumere e licenziare il personale della società, fissandone le mansioni e le retribuzioni;

12. deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci e sulla cessione di azioni della Cooperativa;

13. compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, previa eventuale autorizzazione dell'Assemblea dei soci, qualora richiesto per disposizione di legge o statutaria;

14. deliberare l'istituzione di una sezione di attività per la raccolta di prestiti tra i soci e la costituzione dei fondi per lo sviluppo tecnologico o la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;

15. deliberare l'adesione o l'uscita da altri organismi, enti o società;

16. deliberare l'apertura di uffici amministrativi e/o stabilimenti operativi;

17. acquistare quote o azioni proprie della Cooperativa nei limiti e modi di legge e di statuto.

ART. 40

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, se nominato, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea; si applicano altrimenti le disposizioni del penultimo comma del presente articolo. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.

Gli amministratori come sopra nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

In caso di cessazione dalla carica, anche per dimissioni, della maggioranza degli amministratori o della metà se nominati in numero pari, cesserà l'intero Consiglio di Amministrazione; in tal caso gli amministratori in carica devono convocare d'urgenza l'Assemblea dei soci per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Se vengono a mancare tutti gli amministratori, la Assemblea è convocata dal Collegio Sindacale, se nominato, che potrà compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

IL PRESIDENTE ART. 41

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale nonché tutti i poteri di ordinaria amministrazione.

Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche facoltà di nominare e revocare avvocati nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

Prevvia autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può delegare in parte i propri poteri al Vice Presidente più anziano in carica se ne è stato

- 29 -

nominato più di uno o a un membro del Consiglio, nonché, con speciale procura, ad impiegati della società, per singoli atti o categorie di atti. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vice Presidente più anziano in carica se ne è stato nominato più di uno.

ORGANO DI CONTROLLO

ART. 42

Qualora obbligatorio o comunque ritenuto opportuno, l'Assemblea può nominare un organo di controllo o un revisore, determinandone la retribuzione. Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo 2477 Cod. Civile, la nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria. L'organo di controllo dura in carica tre esercizi e scade alla data della assemblea convocata per la approvazione del terzo esercizio della carica, ma con effetto dal momento in cui l'organo di controllo sarà ricostituito.

L'organo di controllo vigila sulla osservanza della legge, dello statuto, dei principi di corretta amministrazione; può competere allo stesso anche il controllo legale, qualora non sia obbligatoria la nomina, di un revisore legale o di una società di revisione; l'Assemblea potrà in ogni caso deliberare di nominare il revisore legale o società di revisione.

COLLEGIO ARBITRALE

ART. 43

Tutte le controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale saranno devolute a tre arbitri, che saranno nominati dal Presidente del Tribunale del luogo in cui la società ha la sede legale su istanza anche di una sola delle parti. Qualora vi sia accordo tra le parti, potrà essere chiesta la nomina di un unico arbitro.

La disposizione di cui sopra è vincolante per la società e per tutti i soci, inclusi coloro la cui qualità di socio è oggetto della controversia.

Gli arbitri decidono in procedimento rituale secondo le norme di diritto. Saranno devolute agli arbitri anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci, se nominati, ovvero nei loro confronti; con l'accettazione dell'incarico, la disposizione è vincolante per tutti i suddetti soggetti. Non possono essere demandate agli arbitri le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero. La soppressione o la modifica della clausola compromissoria devono essere approvate da almeno i due terzi dei voti che competono a tutti i soci. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

Il procedimento arbitrale è regolato dalle norme di legge in materia.

TITOLO IX: SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART. 44

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società, dovrà procedere alla nomina di uno o più Liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra i Soci.

ART. 45

In caso di cessazione della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto alla costituzione ed all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, costituito dalla Associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciuta ai sensi del D.lgs. C.P.S. 14/12/1947 n. 1577, cui la Cooperativa

- 30 -

aderisce; in difetto di adesione, tale versamento andrà effettuato al Ministero competente.

Nella liquidazione del patrimonio sociale si darà priorità al rimborso delle azioni nominative trasferibili detenute dai soci sovventori rispetto al rimborso delle azioni di capitale sociale detenute dai soci cooperatori, sempre nel tassativo rispetto delle previsioni del comma precedente.

Le azioni di partecipazione cooperativa dovranno essere sempre rimborsate integralmente per l'intero valore nominale.

TITOLO X: DISPOSIZIONI FINALI

ART. 46

Il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci, che determinano i criteri e le regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica.

Compete all'Assemblea dei soci, con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie, approvare, modificare o abrogare detti regolamenti.

ART. 47

Le disposizioni dell'art. 3, in particolare per i divieti e gli obblighi relativi alla misura dei dividendi, alla indivisibilità delle riserve ed alla devoluzione del patrimonio della Cooperativa in caso di suo scioglimento, sono inderogabili e devono di fatto essere osservate.

ART. 48

Per quanto non disciplinato e previsto dal presente Statuto valgono le norme del vigente Codice Civile e delle Leggi speciali sulla cooperazione.

F.to LUISA ALDROVANDI

F.to MARCO LAMPUGNANI

F.to GIUSEPPE GALLIZIA

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE DOCUMENTO SU
SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ART. 22, comma 2, D.LGS. 7 MARZO 2005 N. 82,
CHE SI TRASMETTE AD USO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE.

Dal mio studio, data dell'apposizione della firma digitale

ESENTE DA BOLLO